

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 34 DEL 09-11-13

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".
SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO
2013

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di novembre, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

IONI ORAZIO	P	ROSSI FABRIZIO	P
LUCHETTI EDMONDO	P	MARTINELLI GIACOMO	A
PAZZAGLIA GAURO	P	NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	P
CASELLI MAURIZIO	P	COLLESI VALERIO	P
MALTAGLIATI LAURA GIUSEPPINA	P	CONTI ALESSANDRO	A
SPINA MICHELE	P	PAZZAGLIA ENRICO	A
FAVA MARIA ANGELA	A		

Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[4] Presenti n.[9]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. VITALI ANNA

Assume la presidenza il Sig. IONI ORAZIO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

LUCHETTI EDMONDO

ROSSI FABRIZIO

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Sentita l'illustrazione del Sindaco - Presidente sull'istituzione del nuovo tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che andrà a sostituire la vecchia TARSU, il quale si sofferma in particolare sulla disciplina della nuova tassazione che dovrà coprire il 100% dei costi sostenuti per il servizio, e sul fatto che una quota dell'introito pari allo 0,30% m² dovrà essere versato allo Stato entro il 16 dicembre ed una quota pari al 5% alla Provincia;

Spiega anche la decisione sulla disciplina applicata per la rateizzazione del tributo stabilendo:

- una prima rata a dicembre obbligatoria per il prelievo a favore dello Stato, per un importo pari a circa 50.0000 euro;
- una seconda rata a febbraio;
- ed una terza ad Aprile per il saldo 2013.

Precisa che tale decisione relativa allo slittamento sulla scadenza delle rate è maturata dall'esigenza di non appesantire troppo i cittadini con la sovrapposizione di due rate (TARSU e TARES) in quanto si sarebbero dovuti trovare a pagare una rilevante somma.

Nella sua illustrazione, il Sindaco - Presidente, inoltre, ritiene come sia giusto che la tassazione sulla produzione dei rifiuti sia legata, oltre che alla superficie degli immobili anche e soprattutto al numero delle persone, in quanto sono proprio quest'ultime a produrre la maggiore quantità di rifiuti.

Terminato il suo intervento il Sindaco - Presidente lascia la parola ai Consiglieri per eventuali considerazioni.

Il Consigliere Nicolucci Vittorio Alberto nel riconoscere la difficoltà tecnica di applicazione del nuovo tributo che andrà a sostituire la TARSU, considera come le difficoltà finanziarie si ripercuotono sulle famiglie e sulle imprese. Fa accenno anche alla possibilità offerta di ritornare alla TARSU concessa dal legislatore che avrebbe consentito di valutare meglio le decisioni da assumere verificando il peso del tributo sulle varie categorie di cittadini.

Su tale considerazione il Sindaco - Presidente osserva che la legge va a favore delle famiglie. Ritiene che sarebbe stato ingiusto continuare a far pagare le tasse solo in funzione della superficie in quanto sono soprattutto le persone a produrre i rifiuti.

Viene, infine, considerato il fatto che trattasi di una situazione temporanea in quanto il nuovo tributo sarà già soppresso per il prossimo anno e sostituito da altra tassa.

Interviene anche il Consigliere Maltagliati Laura Giuseppina che nella consapevolezza che il tributo, per alcune categorie, può sembrare troppo alto, invita a pretendere un servizio migliore e più efficiente ribadendo che sull'imposizione di tale tributo (TARES) il Comune è l'ultima ruota del carro.

Sentiti anche gli altri Consiglieri tra cui il Dott. Gauro Pazzaglia, che mette in evidenza l'aspetto negativo della pesante pressione fiscale ma evidenzia altresì anche l'aspetto più giusto di basare il tributo sul numero delle persone e non solo sulla superficie degli immobili.

Il Sindaco - Presidente conclude sottolineando che purtroppo viene sottovalutata la posizione svantaggiata dei Comuni Montani ed anche nella nuova legge regionale, approvata in data 5 novembre u.s., che regola la costituzione delle Unioni dei Comuni Montani, manca un'esatta definizione delle caratteristiche che debbono avere gli stessi al fine di ottenere delle contribuzioni ad hoc;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel **Comune di Apecchio**:

- **TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- **(5%) ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» - originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 - fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti era stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.

CONSIDERATO CHE:

Il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011.

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In riferimento al versamento del tributo, l'intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contenimento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse ;

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili ;

Dato atto che saranno adottati con successivi appositi provvedimenti deliberativi di consiglio comunale da adottare **in data odierna:**

- **l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi;**
- **l'approvazione del piano finanziario e la determinazione delle tariffe;**

occorre procedere, con il presente atto, all'istituzione nel **Comune di APECCHIO**, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.

Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.

Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario **definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.**

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero TRE rate scadenti nei mesi di:

- 1^ RATA "acconto", scadenza DICEMBRE 2013

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale del presente atto;

Alla scadenza della rata di acconto, scadenza dicembre 2013, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

-2 ^ RATA "acconto", scadenza FEBBRAIO 2014

-3 ^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza APRILE 2014

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares ;

TENUTO CONTO CHE:

In applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi :

I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, **la gestione del tributo** o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) - (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013

EVIDENZIATO che il versamento della rata di saldo/conguaglio, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

CONSIDERATO che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

VISTO l'art. 8, comma 1, del **DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013**, convertito con Legge 124 del 28.10.2013, il quale dispone che i 1 termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, **è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

VISTO il **Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 - Min. Economia e Finanze** - approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES - G.U. n.116 del 20/05/2013

Articolo 4 -

Art. 4 Termini di versamento

In vigore dal 20 maggio 2013

1. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facolta' del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. **I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.**

2. Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto corrente dei cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo.

VISTO il **decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013**

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO Ciò premesso;

CON il seguente risultato della votazione, resa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 9; Votanti n. 7; Contrari n. 2 (sono contrari i consiglieri Nicolucci Vittorio Alberto e Collesi Valerio); Voti Favorevoli n. 7;

D E L I B E R A

- 1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso:
 - gestione diretta da parte del Comune di APECCHIO
- 3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero TRE rate scadenti nei mesi di :

- 1^ RATA "acconto", scadenza DICEMBRE 2013

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del presente atto;

Alla scadenza della rata di acconto, scadenza dicembre 2013, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

- 2 ^ RATA "acconto", scadenza FEBBRAIO 2014

- 3 ^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza APRILE 2014

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

rispettando i termini di versamento stabiliti dall'art. 4, comma 1 del Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 - Min. Economia e Finanze, di approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES - G.U. n.116 del 20/05/2013

- 4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares ;
- 5) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di riscossione:

- TUTTE LE RATE DEL TRIBUTO

saranno riscosse direttamente dal Comune di Apecchio secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato che per l'anno 2013 sarà versata direttamente a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

- 6) **di confermare** fin d'ora ad ogni effetto, per i successivi necessari atti ed adempimenti, in presenza delle invariate compatibili forme, condizioni e termini per la regolare prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità, **la originaria delega di gestione**, per quanto riguarda il **servizio essenziale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti comunali**, già deliberata e regolata a suo tempo con i rispettivi atti consiliari da tutti i Comuni d'ambito, nei confronti della Comunità Montana del Catria e Nerone di Cagli - Ambito 2 B, ferma restandone confermata altresì anche la modalità di esercizio effettuata a mezzo della Società Natura Ambiente s.r.l. con sede in Pesaro, per quanto in materia previsto con i relativi atti;
- 7) **di assumere impegno** di versamento alla Comunità Montana del Catria e Nerone (Ente Delegato) del corrispondente importo del servizio rifiuti dovuto al gestore del servizio, come risultante da piano finanziario tares 2013;
- 8) **di dare atto che la Comunità Montana del Catria e Nerone (Ente Delegato)** potrà provvedere al pagamento delle fatture per lo svolgimento del servizio alla **Società Naturambiente srl** con sede in via dei Canonici n. 144 - 61122 (Pesaro) - P.IVA 02420150415, ad avvenuto versamento delle corrispondenti somme da parte del Comune ;
- 9) **di fornire** comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale ed alla Comunità Montana del Catria e Nerone, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
- 10) **di dare atto** che con appositi e separati provvedimenti deliberativi in data odierna sarà stabilito/a:
 - l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi;
 - l'approvazione del piano finanziario e la determinazione delle tariffe;
- 11) **di dichiarare**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Infine, con successiva votazione resa in forma palese per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
li 09.11.2013

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
f.to (Massimo Pazzaglia)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile.
li 09.11.2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
f.to (Sabrina Marini)

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITALI ANNA

IL PRESIDENTE
IONI ORAZIO